

Regolari; Ned anche à quelle, che dependono immediatamente dalla S. Sede, ò che sono del Padronato del Doge, e del Senato per fondazione, od altrimenti; quando anche farebbero tali, ch'elleno non fossero contenute sotto la legge generale, e che ne bisognasse fare menzione speciale, ed individua. Di più noi priviamo e dichiaramo privati anche d'adesso il Doge, ed il Senato, e ciascuno in particolare ed in suo nome privato, d'ogni bene Ecclesiastico, che tengono in feudo dalla Chiesa Romana, ò d'altre Chiese, come altresì d'ogni privilegio, indulto, che hanno ottenuto da' nostri Predecessori, e specialmente del potere di procedere contro i Chierici in certi casi, e delitti. E se il Doge, ed il Senato continuano nella loro contumacia, e nelle loro ostinazione. Noi ci riserbiamo, ed a' nostri Successori d'aggravare, e riaggravare le censure, e le pene Ecclesiastiche contro d'essi, e loro Aderenti, fautori, e Conseglieri, e di